

STATUTO

**HESPERIA TERRAE
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASAMICCIOLA TERME NA VIA
CASTIGLIONE 19

Numero REA: NA - 1058357

Codice fiscale: 09795121210

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

	All. A) al rep. 3959 racc. n. 2925 -----	
	----- STATUTO -----	
	Art. 1 – Costituzione -----	
	Tra le parti costituite, è costituita una cooperativa di solidarietà denominata	
	"HESPERIA TERRAE COOPERATIVA SOCIALE A	
	RESPONSABILITA' LIMITATA" abbreviabile in "HESPERIA TERRAE	
	COOP. SOC. ARL". -----	
	Art. 2 – Norme applicabili -----	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi	
	speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulla società a responsabilità limitata. -----	
	Art. 3 – Sede -----	
	3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Casamicciola Terme (NA). -----	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro	
	delle -----	
	imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice	
	civile. -----	
	3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune	
	indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è	
	abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle	
	imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune	
	diverso da quello indicato sub. 3.1. -----	
	3.4. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia	
	in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice	
	decisione dell'organo amministrativo. -----	

	3.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal	
	libro soci. -----	
	Art. 4 – Durata -----	
	4.1 La durata della società è fissata fino al 31 trentuno dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione	
	dei soci. In caso di proroga a tempo indeterminato, sarà salvo il diritto di	
	recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con	
	qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	all'indirizzo della sede sociale ai sensi di legge. -----	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause	
	indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Codice Civile nonché per la	
	perdita del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge. -----	
	Art. 5 – Oggetto -----	
	La cooperativa, con riferimento alle esigenze ed agli interessi dei soci, ha	
	per oggetto: -----	
	1) organizzare e gestire attività assistenziali anche di cura,	
	accompagnamento, vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o	
	simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore	
	dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di	
	handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che	
	determinano stati di bisogno o di emarginazione, ivi compresi servizi di	
	accompagnamento, assistenza e trasporto a bordo di mezzi di qualsiasi	
	genere e tipo nonché presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti; -----	
	2) gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi-residenziale o	
	in strutture protette che si propongono il miglioramento della condizione	

	fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente	
	o per conto di Enti pubblici e privati e di istituzioni pubbliche e private	
	comunque denominate; -----	
	3) gestire strutture per minori in età prescolare con servizio di	
	puericultura continuata e temporanea; gestione ed erogazione di servizi ad	
	integrazione dell'attività didattica con assistenza educativa ed attività di	
	dopo-scuola e bidellaggio; -----	
	4) organizzare e gestire direttamente o per conto terzi residenze,	
	alberghi o appartamenti da adibire all'accoglienza e soggiorno di vacanza	
	per adulti o minori o altre categorie di cittadine e cittadini classificabili o	
	inserite in particolari situazioni di disagio o precarietà sociale; -----	
	5) servizi per bambini, quali scuole estive, colonie, escursioni con	
	personale specializzato nell'educazione infantile e nella pedagogia,	
	ludoteche estive, e quant'altro legato all'intrattenimento ludico dei minori; -	
	6) l'organizzazione, progettazione, coordinamento e/o gestione servizi,	
	comprendendo in essi l'assistenza sociale presso case di riposo ed istituti di	
	assistenza pubblici e privati e l'assistenza scolastica presso istituti scolastici	
	pubblici e privati di ogni ordine e grado; -----	
	7) l'assunzione e l'esecuzione, direttamente od in appalto, sia a favore	
	di privati che di enti pubblici, di lavori di pulizia, manutenzione,	
	disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione in genere,	
	compresi, nei limiti di legge, i servizi di nettezza urbana, di igiene urbana,	
	di igiene ambientale (spazzamento rifiuti urbani, lavaggi, irrorazioni,	
	disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, pulizia degli arenili, etc.); ----	
	8) svolgere ogni attività inerente e connessa con lo studio, la	

	consulenza, la progettazione l'intervento ed il monitoraggio nel settore	
	ambientale (aria, acqua, suolo e rifiuti), bonifica di siti contaminati	
	compresa l'assistenza tecnica e legislativa relativa alla corretta gestione dei	
	rifiuti a favore di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore di	
	competenza; -----	
	9) Raccolta, anche differenziata, trasporto, con mezzi propri e per conto	
	terzi, deposito temporaneo, stoccaggio, trattamento, smaltimento,	
	commercializzazione, recupero, riciclaggio ed altri atti di gestione di rifiuti	
	urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, derivanti anche da processi	
	civili ed industriali, d'imballaggio, di particolari categorie di rifiuti (beni	
	durevoli per uso domestico, rifiuti sanitari, veicoli a motore e rimorchi, oli,	
	grassi vegetali e animali esausti, beni in polietilene); nonché la gestione dei	
	relativi impianti, oltre ogni altra opera e servizio inerente e connessa con	
	l'ambiente -----	
	10) Commercializzazione e intermediazione di rifiuti (solidi e liquidi)	
	urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi; -----	
	11) Progettazione, costruzione o ristrutturazione, manutenzione e	
	gestione, anche in regime di concessione, di impianti di potabilizzazione	
	delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del	
	biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera	
	muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete; -----	
	12) Gestione, anche in regime di concessione, del servizio idrico	
	integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e	
	distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle	
	acque reflue; -----	

13)	Consulenza e gestione di impianti di trattamento di rifiuti a settori industriali che adducano e non adducano ad impianti di trattamento delle acque reflue urbane prima dello scarico nelle acque recipienti; -----	
14)	Gestione di laboratori di analisi chimiche, fisiche, biologiche e di monitoraggio ambientale (aria, acqua, suolo e sottosuolo); -----	
15)	il porzionamento e il confezionamento di pasti, la loro somministrazione con servizio al tavolo e fornitura di vettovaglie nelle mense di ogni tipo; -----	
16)	Costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di ecopiazzole, discariche controllate, impianti di compostaggio e condizionamento, impianti di smaltimento, impianti di trattamento per ogni tipo e specie di rifiuti (solidi e liquidi) urbani, speciali, speciali assimilabili, pericolosi e non pericolosi, e di residui riutilizzabili provenienti da cicli di produzione e consumo; -----	
17)	Ogni e qualsiasi attività di ricerca e studio di innovazioni tecnologiche volte al conseguimento della riduzione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione, della diminuzione della loro pericolosità e complessità di smaltimento, di nuove tecniche di raccolta, raccolta differenziate, di impianti di smaltimento e trattamento a tecnologia complessa, finalizzati al conseguimento dello scopo sociale; -----	
18)	gestione diretta, ovvero in veste di concessionaria di enti pubblici e privati, di ecomusei, aree protette, rifugi e centri visita di aree protette, scavi, ville e monumenti, centri di educazione ambientale, centri di vacanza, aree di verde storico o attrezzato e spazi urbani; -----	
19)	Realizzazione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo,	

	giardinaggio, compresi studi, consulenze e progettazioni ambientali in	
	genere; -----	
	20) Lavori di sistemazione agraria e di verde pubblico e privato, di	
	sistemazione, trasformazione e rimboschimento, anche compensativo, di	
	sistemazione idraulico-forestale, di rinsaldamento di terreni, di	
	trasformazione del bosco, in generale, di tutela e ripristino del patrimonio	
	boschivo e forestale; -----	
	21) l'assunzione di lavori di pulitura, ivi compresa la disinfezione,	
	conservazione, disinfestazione, igienizzazione, derattizzazione di tutti gli	
	ambienti, delle attrezzature e dei materiali comprese le attività accessorie o	
	la gestione di tali servizi presso enti pubblici e privati; -----	
	22) Commercializzazione, manutenzione e riparazione di impianti	
	tecnologici e macchinari industriali e commerciali; -----	
	23) la gestione, la movimentazione, la manutenzione e prevenzione,	
	sotto forma di pulizia, spolveratura e trattamenti conservativi di ogni genere	
	di ambienti, di materiale artistico e/o documentario in genere conservato in	
	musei, pinacoteche, biblioteche, archivi o altri depositi e/o magazzini e/o	
	locali di qualsiasi ente e/o soggetto pubblico e privato; -----	
	24) l'organizzazione e la gestione del servizio di reception, di cali center,	
	biglietteria, sorveglianza, assistenza al pubblico, valorizzazione e	
	promozione delle opere e pulizia ordinaria presso spazi espositivi pubblici e	
	privati; -----	
	25) la progettazione e Gestione di posto barca e posto auto, di parcheggi	
	ed autorimesse; servizi di affissioni e di segnaletica stradale orizzontale e	
	verticale; -----	

26)	l'assunzione e la gestione di servizi di custodia e manovra,	
	rimessaggio e rifornimento di auto, autobus, filobus, tram e ogni altro	
	mezzo di trasporto pubblico e privato in piazzali pubblici e privati; -----	
27)	lo svolgimento nei limiti di legge, di attività specializzata e di	
	manovalanza; -----	
28)	lo svolgimento di attività di facchinaggio, gestione e	
	movimentazione merci, gestione logistica, gestione di magazzini e	
	piattaforme, autotrasporto merci per conto terzi in ogni forma e modalità	
	comprese le attività di spedizioniere, corriere, vettore e caricatore ivi	
	compresa la gestione diretta o indiretta di posta e documenti in genere ----	
29)	l'attività di gestione di servizi di noleggio con e senza conducente di	
	ogni tipo di automezzo e mezzo di trasporto e di ogni tipo di attrezzatura	
	atta alla movimentazione delle merci e l'assunzione di servizi di trasporto	
	persone; -----	
30)	la gestione diretta o indiretta di qualsiasi attività a carattere culturale,	
	artistico, ricreativo, sportivo e del tempo libero incluso l'organizzazione e la	
	gestione di sale da gioco in genere, sale da bowling e di qualsiasi altro tipo	
	di gioco o di case da gioco, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;	
31)	la progettazione, la gestione e il controllo di contratti di servizi di	
	facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione e	
	acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi, servizi di consulenza	
	gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare. Ai sensi del presente	
	statuto, come previsto dalla normativa UNI con facility management devono	
	intendersi i servizi ausiliari integrati resi ad una organizzazione privata o	
	pubblica; con global service deve intendersi la fornitura di un servizio	

	completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con	
	responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale, circa la	
	disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;	
	32) servizi di guardia fuochi ed antincendio; -----	
	33) progettazione, costruzione, installazione, finanziamento,	
	conduzione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici, termici,	
	idricosanitari frigoriferi e di condizionamento, elettrici, elettronici,	
	telematici e d'antenna, elettromedicali, telefonici, antincendio e di	
	antintrusione, di videosorveglianza, di controllo accessi, di sollevamento di	
	persone e cose, nonché il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di tali	
	impianti, ricambi o singoli componenti; -----	
	34) progettazione, costruzione, installazione, finanziamento,	
	conduzione, consulenza, manutenzione e gestione di impianti di produzione	
	e distribuzione di energia elettrica, di cogenerazione, di teleriscaldamento e	
	di pubblica illuminazione, di riscaldamento, condizionamento, idrici ed	
	elettrici sia ad uso civile che industriale, impianti di sollevamento,	
	antincendio, impianti di sicurezza e controllo accessi, impianti per il	
	recupero calore, impianti idraulici speciali, impianti per l'utilizzazione delle	
	fonti di energia ed assimilate, quali l'energia solare, eolica, idraulica,	
	geotermica, la trasformazione dei rifiuti organici e inorganici e dei prodotti	
	vegetali, nonché di impianti, installazioni e dispositivi per il risparmio	
	energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia con vendita a terzi	
	dell'energia prodotta; -----	
	35) distribuzione, stoccaggio, trasporto e commercio di tutti i	
	combustibili, compreso il gas; -----	

	36) gestione servizi quali Pulizie, sanificazione, disinfestazione,	
	derattizzazione, gestione del verde, lavanderia, sterilizzazione, ristorazione,	
	sicurezza, portierato, manutenzioni tecniche ed edili in genere in	
	strutture/servizi individuali o in strutture/servizi complesse quali RSA e	
	residenze universitarie, altre strutture pubbliche e private; -----	
	37) svolgimento dei servizi cimiteriali ed in particolare: gestione,	
	manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi	
	compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia	
	di complessi cimiteriali; svolgimento di servizi cimiteriali tra cui in via	
	esemplificativa e non esaustiva: Cumulazioni, estumulazioni, inumazioni,	
	esumazioni ed attività affini; pianificazione, realizzazione e gestione di	
	impianti di cremazione; realizzazione, manutenzione e gestione (anche	
	amministrativa verso l'utenza) dell' illuminazione votiva; gestione (anche	
	amministrativa verso l'utenza) delle concessioni di loculi, ossari e aree	
	cimiteriali e dei servizi cimiteriali in genere; -----	
	38) Attività di studio, consulenza, progettazione, rilevazione,	
	monitoraggio e gestione di strumenti di monitoraggio ambientale; -----	
	39) Attività di esercizio e manutenzione di impianti termici, ivi compresi	
	i controlli di rendimento, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente,	
	nonchè di impianti di altra tipologia, ivi compresi gli impianti soggetti ad	
	autorizzazione ambientale integrata; -----	
	40) Attività di studio, progettazione e realizzazione di interventi di	
	risparmio ed efficienza energetica per conto proprio e di terzi, anche in	
	forma di Società di Servizi Energetici o Energy Services Company	
	(E.S.CO.) ivi compresa l'attività di ricerca e sfruttamento energie	

	alternative; -----	
	41) Attività di studio, progettazione, realizzazione, manutenzione,	
	controllo e gestione di impianti e processi inerenti all'aria, all'acqua, ai	
	rifiuti e ad ogni altro settore di rilevanza ambientale, escluse le attività che	
	la legge riserva ad iscritti a particolari albi o elenchi; -----	
	42) Manutenzioni elettriche, meccaniche, carpenteria, verniciature e	
	riparazioni in genere; -----	
	43) Attivazione e gestione di strutture ricettive ed alberghiere in genere,	
	di ostelli, residenze, mense, RSA, residenze universitarie ed altri luoghi e	
	servizi diretti all'ospitalità ed alla ristorazione di persone; -----	
	44) Noleggio a caldo e a freddo di automezzi, macchinari ed attrezzature	
	della Cooperativa e non ; -----	
	45) Servizi complementari e speciali forniti alla nautica da diporto in	
	aree demaniali appositamente attrezzate all'ormeggio, come, a titolo di	
	esempio e non esaustivo: servizio assistenza all'ormeggio per l'arco	
	dell'intera giornata; servizio navetta; sorveglianza diurna e notturna	
	finalizzata alla tutela dell'area assegnata e delle imbarcazioni ormeggiate;	
	servizio di primo soccorso; servizio per i disabili; attività connesse alla	
	promozione turistica dell'area; servizio prelievo rifiuti; immediata	
	reperibilità del personale in carica in caso di avverse condizioni meteo	
	marine; dotazione di attrezzature e prodotti antinquinamento, etc. -----	
	46) Monitoraggi e studi scientifici di specie ed habitat marini e terrestri,	
	di particolare valenza ecologica ed in particolar modo quelle comprese nelle	
	direttive europee; -----	
	47) Analisi del territorio ed informazione dati (cartografici e numerici),	

	elaborazioni al computer e restituzione cartografica (carte tematiche); -----	
	48) il noleggio di natanti, imbarcazioni, surf, pedalò, moto d'acqua ed	
	altro, ombrelloni, sdraio, lettini ed attrezzature turistiche; -----	
	49) la gestione della logistica, la gestione e l'archiviazione di cartelle	
	cliniche e documentazione sanitaria in genere; -----	
	50) Ideazione, realizzazione, produzione e commercializzazione diretta,	
	o in regime di concessione, ivi compreso l'uso di loghi o marchi registrati di	
	altri soggetti, di pubblicazioni materiale audiovisivo e multimediale a	
	carattere scientifico divulgativo, promozionale e di educazione ambientale;	
	51) Consulenza per la pianificazione ambientale e territoriale e per la	
	valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), monitoraggio, recupero,	
	ripristino e tutela ambientale, monitoraggio delle emissioni inquinanti,	
	HACCP, smaltimento dei rifiuti e loro recupero Ecolabel, Ecoadit,	
	comunicazioni ambientali e simili; -----	
	52) Promozione ed attività artigianali, agricole, silviculturali e di	
	allevamento ecocompatibili e commercializzazione dei prodotti derivati; --	
	53) Prestazione di servizi innovativi turistici per il soggiorno ed il tempo	
	libero, legati al mondo del mare e a quello contadino, quali il pescaturismo,	
	l'agriturismo e l'escursionismo naturalistico, mediante l'organizzazione di	
	escursioni verso l'interno o lungo la costa, soprattutto nell'ambito di parchi	
	ed altre zone di rilevante interesse storico e naturalistico; -----	
	54) Elaborazione di studi e ricerche, sia di natura applicativa che teorica,	
	nei settori delle scienze biologiche, naturali ed ambientali, nell'ambito della	
	ricerca subacquea, delle scienze architettoniche e del turismo, finalizzati	
	anche alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, architettonico e	

	naturale del territorio; -----	
	55) Attività di servizi inerenti al mare, come servizi portuali quali il	
	rimessaggio e l'attracco di natanti, la pulizia dei fondali ed altre attività	
	subacquee; -----	
	56) Perimetrazione, caratterizzazione, messa in sicurezza,	
	disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale di siti terrestri e marini	
	inquinati; -----	
	57) Sistemazione, conservazione e recupero del suolo in bacini	
	idrografici, ivi comprese le attività di carattere idro-geologico, idraulico,	
	forestale, agrario, di forestazione di arginatura, di bonifica e di recupero	
	naturalistico, botanico e faunistico ed ogni altra attività di difesa e recupero	
	del territorio; -----	
	58) La gestione, l'amministrazione, l'affitto, la locazione, la vendita, la	
	costruzione e l'acquisto di aziende commerciali, alberghi, pensioni, motel,	
	bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, friggitorie, enoteche, birrerie, bottiglierie,	
	sale giochi, stabilimenti balneari, night, discoteche, locali di ritrovo,	
	impianti sportivi ed in genere ogni altra attività commerciale e/o turistica;	
	può inoltre chiedere ed ottenere concessioni amministrative e demaniali di	
	ogni genere e specie; -----	
	59) la realizzazione e la gestione di approdi turistici, scuole nautiche, di	
	surf ed altro, la gestione di stabilimenti balneari ivi comprese le attività di	
	noleggio accessorie; -----	
	60) il commercio, sia al minuto che all'ingrosso, di tutti i generi	
	alimentari e non alimentari; -----	
	61) Attività di raccomandatario e brokeraggio marittimo di	

	imbarcazioni, navi, aerei, elicotteri e di qualsiasi altro mezzo di trasporto	
	marittimo, fluviale, terrestre, ed aereo, compreso dei servizi accessori; ----	
	62) l'attività di noleggio, con o senza conducente, di qualsiasi mezzo di	
	trasporto marittimo, fluviale, terrestre ed aereo, nonché l'attività di charter; -	
	63) l'attività di assistenza logistica ed amministrativa nel campo turistico;	
	64) l'attività di istruzione, organizzazione ed assistenza nell'ambito delle	
	immersioni subacquee; -----	
	65) il commercio all'ingrosso ed al minuto di articoli per la nautica e la	
	pesca in genere, ivi compresi i motori marini e per il tempo libero; -----	
	66) l'importazione, la rappresentanza, l'acquisto, il commercio	
	all'ingrosso ed al minuto, il noleggio e la locazione, la gestione anche per	
	conto terzi di autoveicoli e veicoli a motore, di rimorchi, di cicli, di	
	ciclomotori e motocicli, di imbarcazioni da diporto anche a motore; -----	
	67) organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e/o	
	storiche e gare nautiche, mostre e fiere; -----	
	68) attività di recupero, soccorso e salvataggio marittimo; -----	
	69) attività di pesca e turismo; -----	
	70) gestione di motobarche destinate al trasporto ed alla pesca costiera e	
	non, al trasporto per conto terzi di rifiuti, alla somministrazione di cibo,	
	bevande o qualsiasi altro servizio ai diportisti; -----	
	71) la progettazione, la costruzione, la manutenzione, e la gestione di	
	porticcioli turistici e di opere marittime in genere, quali porti, catenarie,	
	barriere frangiflutti, corridoi di lancio, piattaforme galleggianti, approdi,	
	pontili, banchine e quant'altro utile per la fruizione del mare, piscicoltura in	
	acque dolci e marine; -----	

	72)	l'attività di cantieristica nautica e navale con annessi bacini di
		carenaggio, scali ed officine per la costruzione, la trasformazione, e la
		riparazione di navi e di imbarcazioni di ogni genere, in particolare nel
		campo delle imbarcazioni da diporto, da lavoro e da pesca, compreso il
		trasporto, alaggio e varo per conto proprio e di terzi; -----
	73)	il commercio di motori marini e di pezzi di ricambio, di attrezzature
		subacquee, ivi compresa la gestione di stazioni di servizio per la fornitura di
		combustibili e di lubrificanti ad utenti nazionali ed esteri la fornitura, la
		riparazione e revisione di motori marini di ogni tipo e specie, nonché di
		tutte le attrezzature ed accessori di imbarcazioni da pesca, da lavoro e da
		diporto, compresi i prodotti petroliferi; -----
	74)	guardianaggio, cantiere navale per riparazioni imbarcazioni in mare
		con prove in mare e trasferimenti; -----
	75)	gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed armamenti, la
		gestione economica/finanziaria conto terzi ed equipaggio e fornitura di
		materiali di imbarcazioni, navi da diporto e mercantili battenti qualsiasi
		bandiera; -----
	76)	consulenza ed assistenza per conto terzi di imbarcazioni e navi da
		diporto e mercantili per nuova costruzione, per refitting parziale o totale in
		qualsiasi luogo del mondo; -----
	77)	l'organizzazione e la gestione di poliambulatori, ambulatori e/o
		laboratori per esami diagnostici ed infermerie; -----
	78)	Servizi turistici in genere quali, ad esempio, scuole di diving,
		organizzazione di escursioni per terra o per mare, servizi navetta, e
		quant'altro strettamente correlato alla gestione della risorsa turistica; -----

	79) pulizie aree demaniali e arenili; -----	
	80) la progettazione, l'assemblaggio, la vendita, il montaggio,	
	l'installazione, la manutenzione, il noleggio, il comodato, il collaudo,	
	l'esecuzione e la vendita e realizzazione in appalto, di opere, servizi ed	
	impianti di sicurezza, per la sicurezza, per la vigilanza e di attrezzature e	
	materiali necessari per gli stessi compreso l'impiego di sistemi tecnologici	
	ed aeromobili a pilotaggio remoto; -----	
	81) la fornitura di consulenza, servizi, apparati ed in particolare analisi e	
	progettazione di sistemi integrati di sicurezza delle persone nei luoghi di	
	lavoro; -----	
	82) servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento	
	degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso degli	
	impianti sportivi attraverso "steward"; -----	
	83) servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in	
	luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi e negli spazi	
	temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi	
	aperti al pubblico; -----	
	84) la fornitura di servizi, apparati e sistemi rivolti all'incolumità ed alla	
	sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro; -----	
	85) l'assunzione di servizi di vigilanza fissa ed ispettiva in parchi	
	fluviali e marittimi anche a bordo di imbarcazioni e postazioni galleggianti e	
	fisse, dotate di radar e sistemi di telecontrollo, finalizzati alla tutela del	
	patrimonio ittico e naturalistico, pubblico e privato; -----	
	86) Attività di rilevazione di campi elettrici ed elettromagnetici, di	
	risanamento di impianti e linee; -----	

	87) Attività di rilevazione e monitoraggio di emissioni sonore, nonchè di	
	progettazione, realizzazione, manutenzione di barriere antirumore, schermi	
	fonoassorbenti o fonoisolanti e di altri strumenti di riduzione o salvaguardia	
	da immissioni sonore; -----	
	88) Attività di formazione mirata alla creazione, all'inserimento	
	lavorativo o alla qualificazione di nuove figure professionali da impiegare a	
	sostegno di programmi di innovazione di processo e/o di prodotto/servizio	
	compreso lo svolgimento, nei limiti di legge, di attività di istruzione	
	professionale, culturale, ricreativa e mutualistica a favore di soci; -----	
	89) Servizi nel campo dell'ecologia e dell'ambiente, mediante lo	
	sviluppo di attività educative, di formazione professionale e di	
	aggiornamento culturali, turistiche, agrituristiche, anche mediante ideazione,	
	realizzazione e istituzione di centri di documentazione nel campo	
	dell'ecologia e dell'ambiente, dotati di supporti bibliografici, audiovisivi,	
	cartografici, informatici, ludici e simili; -----	
	90) la promozione, la direzione, la gestione e l'erogazione di corsi di	
	formazione professionale in particolare sulla sicurezza e sulla vigilanza,	
	nonché in generale l'esercizio dell'attività di formazione (finanziata e non,	
	ricerca, selezione di personale in Italia ed all'estero per conto terzi, la	
	cooperativa può svolgere inoltre tutte le attività complementari, connesse e	
	strumentali (con esclusione delle prestazioni riservate per legge ad iscritti in	
	albi professionali; in particolare, a mero titolo esemplificativo, la società	
	potrà svolgere attività di consulenza aziendale, consulenza di direzione e	
	organizzazione, indagini retributive, gestione banche dati, anche su	
	commessa; -----	

	91) scuola di vela e nautica; -----	
	92) il recupero e soccorso in mare; -----	
	93) il bunkering servizi di rifornimento carburanti e olii; -----	
	94) l'assunzione e l'esercizio di servizi di scorta, trasporto e custodia	
	valori, documenti, plichi e, più in generale, di qualsiasi bene mobile anche	
	registrato, o documento rappresentante un valore, e contazione dei	
	medesimi; -----	
	95) servizi di autista, di scorte civili a trasporti eccezionali; -----	
	96) l'assunzione e la gestione dei servizi di investigazioni, informazioni	
	e ricerche per conto terzi; -----	
	97) fornire consulenze amministrative, informatiche, tecnologiche e	
	servizi informatici a privati, aziende ed enti pubblici, servizi di call center e	
	contact center, servizi di lettura contatori gas, acqua, energia elettrica e	
	servizi di stampa e/o recapito delle relative fatture; -----	
	98) gestione di campi da tiro a segno e dinamico sportivo, con relativo	
	addestramento; -----	
	99) la società può anche promuovere e svolgere iniziative editoriali,	
	cartografiche e di studio del settore nautico, prestazione di servizi nel	
	settore della nautica, disbrigo pratiche nautiche e demaniali,	
	l'organizzazione di manifestazioni, eventi, regate e crociere, servizi di	
	catering, gestione, per conto proprio o di terzi, di strutture ricettive quali	
	alberghi, ristoranti, bar, clubs, strutture sportive, campings, etc.. -----	
	Tutte le attività predette dovranno essere svolte dalla Cooperativa in	
	conformità alle disposizioni di legge, a favore di soggetti privati e/o pubblici	
	di qualsiasi genere e/o natura. -----	

	Per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà	
	svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate,	
	ivi comprese le prestazioni di servizi di consulenza in tutti i settori sopra	
	elencati (con esclusione delle prestazioni riservate per legge ad iscritti in	
	albi professionali) nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,	
	industriale e finanziaria necessarie od utili per il fine predetto e comunque	
	sia indirettamente che direttamente attinenti o conseguenti allo scopo e/o	
	all'oggetto sociali, nonché fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa: -	
	a) prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in	
	comodato fabbricati, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili	
	di ogni specie; -----	
	b) cedere a noleggio in locazione, in affitto, in comodato fabbricati,	
	immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni specie che non	
	servissero anche momentaneamente alla Cooperativa; -----	
	c) costruire, ricostruire, acquistare fabbricati, magazzini, immobili,	
	impianti, macchinari attrezzature e mobili di ogni specie; -----	
	d) cedere a chiunque in proprietà, anche a riscatto, qualsiasi bene	
	mobile ed immobile di proprietà della Cooperativa; -----	
	e) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, magazzini, impianti	
	e depositi necessari per l'espletamento ed il conseguimento dell'oggetto	
	sociale; -----	
	f) assumere partecipazioni in cooperative sociali a cui potranno essere	
	concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività; -----	
	g) costituire, aderire od assumere interessenze e partecipazioni, sotto	

	qualsiasi forma, in cooperative, società di capitali di qualsiasi tipo,	
	comprese quelle finanziarie e di garanzia, imprese e consorzi, costituite o da	
	costituire, specie se svolgano attività analoghe, strumentali, complementari	
	o comunque accessorie all'attività sociale o vi aderiscano altre cooperative o	
	svolgano attività di servizio quali assicurazione, credito e finanziamento,	
	assistenza tecnico-amministrativa, e simili; -----	
	h) dare adesione e partecipazione a società, enti ed organismi	
	economici, consortili, finanziari e fideiussori specie se diretti a consolidare e	
	sviluppare il Movimento Cooperativo, a fornire servizi, ad agevolare gli	
	scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione,	
	l'acquisizione del lavoro e simili; -----	
	i) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra	
	garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito	
	agli enti o società cui la Cooperativa aderisce o partecipa nonché a favore di	
	altre cooperative; -----	
	j) concedere e/o ricevere finanziamenti di qualsiasi tipo alle/dalle	
	società partecipate, così come disciplinato dal D.lgs. 385/93 e relativi	
	provvedimenti attuativi nonché di modifica e/o integrazione, al fine dello	
	sviluppo della loro attività, escludendo tassativamente l'esercizio nei	
	confronti del pubblico di tale operatività; -----	
	k) coordinare dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario le	
	società partecipate, fornendo loro relativa assistenza anche in termini	
	d'elaborazione e gestione dei dati contabili ed aziendali; -----	
	l) l'elaborazione e la gestione di dati contabili ed aziendali ivi	
	comprese le paghe nel rispetto delle normative vigenti, per conto proprio e	

	di terzi oltre a servizi per l'impresa in genere nonché cedere in uso a terzi la	
	capacità elaborativi degli impianti EDP disponibili in eccesso rispetto alle	
	esigenze aziendali; -----	
	m) partecipare a gare per l'ottenimento in appalto o in concessione di	
	lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo	
	Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni	
	genere; -----	
	n) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'U.E., dallo	
	Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi	
	disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da	
	privati; -----	
	o) stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e	
	con privati; -----	
	p) realizzare e distribuire, in Italia ed all'estero, prodotti multimediali,	
	quali in particolare, ma non esclusivamente, programmi audio/video	
	realizzati su tutti i tipi di supporti disponibili ed utilizzabili tempo per	
	tempo, nonché organizzare congressi, fiere, seminari, corsi, manifestazioni	
	ed eventi; -----	
	q) assunzione di mandati, con o senza rappresentanza, commissioni,	
	agenzie e rappresentanze anche ai sensi dell'art.115 TUIPS; -----	
	r) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo,	
	nel rispetto delle norme di legge, una sezione di attività per la raccolta del	
	credito limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, con tassativo divieto di provvedere alla	
	raccolta ed alla sollecitazione del risparmio del pubblico sotto ogni forma,	

	all'esercizio di attività bancaria, all'erogazione di credito al consumo,	
	nonché all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare. la predetta	
	sezione di attività viene disciplinata da apposito regolamento interno,	
	contenente le condizioni generali valide per singoli rapporti, fermo restando	
	che: -----	
	1- i versamenti e le eventuali trattenute non potranno superare per	
	ciascun socio gli importi massimi consentiti per il godimento dei benefici	
	fiscali previsti dalla legge; -----	
	2- gli interessi corrisposti sulle somme concesse in prestito alla	
	Cooperativa non potranno superare la misura massima consentita per il	
	godimento dei benefici fiscali previsti dalla legge; -----	
	s) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione	
	od il potenziamento aziendale, ai sensi dell'Art. 4, L. 31 gennaio 1992, n.59;	
	t) adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo	
	sviluppo od all'ammodernamento aziendale ai sensi degli artt. 5 e 6, l. 31	
	gennaio 1992, n.59; -----	
	u) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente	
	statuto; -----	
	v) raccogliere risparmio mediante l'emissione di obbligazioni in	
	conformità alle disposizioni di legge; -----	
	w) la Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai	
	sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile; -----	
	x) fornitura di prodotti, macchine, attrezzature e quant'altro necessario	
	per lo svolgimento delle attività sopra riportate. -----	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale	

	o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché	
	compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e	
	immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. ---	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è inoltre impegnata	
	ad integrare – in modo permanente o secondo le opportunità contingenti – la	
	propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed	
	aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo	
	cooperativo. -----	
	La società, nei limiti e con le modalità consentite dalla legge vigente, può	
	altresì assumere interessenze e partecipazioni in società anche diverse dalle	
	cooperative aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare	
	fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali in via strumentale al	
	raggiungimento dello scopo sociale. -----	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi	
	tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di	
	marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie. ---	
	Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme	
	che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria	
	debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in	
	specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società	
	fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di	
	circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio,	
	della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23	
	marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della	
	legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del	

	mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività	
	d'intermediazione mobiliare; del Dlgs 1° settembre 1993 n. 385, in materia	
	di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in	
	tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del	
	Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria;	
	nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a	
	Collegi, Ordini o Albi professionali. -----	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi	
	non soci. -----	
	Art. 6 – Numero e categorie di soci -----	
	6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero	
	dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere	
	integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione. -----	
	6.2 Possono essere soci le persone fisiche che intendano perseguire gli scopi	
	sociali anche attuando scelte di coinvolgimento sociale e tutti coloro che	
	concorrono a sostenere la cooperativa con prestazioni varie di volontariato e	
	gli enti collettivi comunque in numero non superiore ad un terzo, del	
	numero complessivo dei soci, che abbiano tra i loro scopi sociali finalità di	
	promozione della persona umana. -----	
	Non può essere socio chi abbia interessi contrastanti con quelli della	
	cooperativa. -----	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata	
	all'ammontare delle quote sottoscritte. -----	

	I soci cooperatori sono le persone appartenenti alle seguenti categorie: ----	
	– soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di	
	qualsiasi natura ed entità; -----	
	– (soci lavoratori svantaggiati: solo nelle cooperative sociali di tipo b); ----	
	– soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente	
	per fini di solidarietà. -----	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel	
	territorio interessato dall'attività della cooperativa. -----	
	6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in	
	particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----	
	6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese identiche, affini o in concorrenza con quelle della cooperativa. ----	
	6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. -----	
	Art. 7 – Soci lavoratori -----	
	7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali,	
	professionali. -----	
	7.2. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di	
	agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la	
	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente	

	collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. -----	
	7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. -----	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la	
	prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e	
	normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio	
	di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci. -----	
	Art. 8 – Soci lavoratori svantaggiati -----	
	8.1 Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91. ---	
	8.2 Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della	
	cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie	
	della cooperativa stessa. -----	
	8.3 La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione	
	proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla	
	riservatezza. -----	
	Art. 9 – Soci volontari -----	
	9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa	
	gratuitamente, per fini di solidarietà. -----	
	9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. -----	
	9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di	
	legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle	

	norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro	
	e le malattie professionali. -----	
	9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese	
	effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. -----	
	9.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in	
	applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le	
	prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di	
	operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. -----	
	Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei	
	costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei	
	commi 3 e 4 di cui sopra. -----	
	Art. 10 – Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari -----	
	10.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina	
	prevista per le società per azioni. -----	
	10.2 In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea determinerà i	
	diritti di amministrazione, patrimoniali e le condizioni del trasferimento ad	
	essi connesso. -----	
	10.3 Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di	
	voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. -----	
	10.4 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di	
	amministrazione solo a investitori qualificati. -----	
	Art. 11 – Procedura di ammissione -----	
	11.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	

	all'organo amministrativo contenente: -----	
	– se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza,	
	codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica:	
	denominazione sociale, sede e codice fiscale, statuto/atto costitutivo; -----	
	– i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	– l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. -----	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e	
	il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la	
	cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha	
	deciso l'adesione. -----	
	11.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli	
	amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione	
	deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci. -----	
	11.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dagli amministratori. -----	
	11.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e	
	comunicata entro sessanta giorni agli interessati. -----	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva	

	convocazione. -----	
	11.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. --	
	11.6 I soci sono obbligati: -----	
	a) al versamento della quota sottoscritta; -----	
	b) ad osservare lo statuto e le deliberazioni assunte dall'assemblea o dal	
	consiglio di amministrazione; -----	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività	
	sociale nelle forme e nei modi stabiliti dalla assemblea e dal consiglio di	
	amministrazione. -----	
	Art. 12 – Quote -----	
	12.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a	
	cinquanta euro. -----	
	12.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio	
	può avere una quota superiore a centomila euro. -----	
	12.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di	
	conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli	
	2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle	
	persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti	
	di amministrazione. -----	
	Art. 13 – Cessione delle quote dei soci operatori -----	
	13.1 La quota dei soci operatori non possono essere cedute con effetto	
	verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. -----	
	13.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il	

	nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti	
	personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. -----	
	13.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. --	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio. -----	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al tribunale. -----	
	Art. 14 – Vincoli sulle quote -----	
	14.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si	
	considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la	
	medesima. -----	
	14.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società,	
	non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. -----	
	Art. 15 – Recesso -----	
	15.1 Il diritto di recesso compete: -----	
	– ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto	
	o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di	
	liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più	
	cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, (all'introduzione o	
	rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, all'introduzione	
	o rimozione di clausole compromissorie nel presente atto costitutivo); -----	

	– ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l’ammissione; ----	
	– ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni	
	che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società	
	determinato nell’atto costitutivo; -----	
	– ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali; -----	
	– in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo. ---	
	Il recesso non può essere parziale. -----	
	15.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi il tribunale. -----	
	15.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per	
	quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura	
	dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell’esercizio successivo. -----	
	Art. 16 – Esclusione del socio -----	
	16.1 L’esclusione del socio può aver luogo: -----	
	• per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal	
	contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; -----	
	• per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società; -----	

	• nel caso indicato all'articolo 2531; -----	
	• nei casi previsti dall'articolo 2286; -----	
	• nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma; -----	
	• negli altri casi previsti dallo statuto -----	
	16.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea. -----	
	16.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione	
	al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----	
	16.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti. -----	
	16 bis -----	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per	
	l'ammissione alla società eredi hanno diritto alla liquidazione della quota	
	secondo le disposizioni dell'articolo 17 seguente. -----	
	16.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece,	
	subentrano nella partecipazione del socio deceduto. -----	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. -	
	Art. 17 – Liquidazione della quota -----	
	17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del	
	socio. -----	
	17.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto	
	soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate	
	(eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La	
	liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	

	qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo	
	comma. -----	
	17.3 Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio. -----	
	Art. 18 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi -----	
	18.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. -----	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle	
	azioni). -----	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società	
	gli eredi del socio defunto. -----	
	Art. 19 – Patrimonio sociale -----	
	19.1 Il patrimonio della società è costituito: -----	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci	
	cooperatori; -----	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione; -----	
	c) da eventuali riserve straordinarie; -----	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi o prevenzioni di oneri futuri; -----	
	e) da eventuali oblazioni, contributi, liberalità che pervenissero alla società.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio	

	e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. -----	
	Art. 20 – Capitale sociale -----	
	20.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare	
	prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore	
	nominale ciascuna non inferiore a euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.	
	20.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle	
	forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. -----	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere	
	autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. -----	
	20.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di	
	valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore	
	della società. -----	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza	
	di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti,	
	per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per	
	oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso	
	la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il	
	versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso	
	la società. -----	
	20.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto	
	disposto dal quarto comma dell'articolo 2464. -----	
	20.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un	
	terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea	
	dei soci per gli opportuni provvedimenti. -----	

	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo	
	amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le	
	osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia	
	della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della	
	società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano	
	prenderne visione. -----	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo	
	avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente. ---	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un	
	terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il	
	capitale in proporzione delle perdite accertate. -----	
	In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore	
	devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in	
	ragione delle perdite risultanti dal bilancio. -----	
	20.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5, il capitale risulta	
	completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio	
	convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il	
	contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto	
	minimo. -----	
	Art. 21 – Riserva legale, statutarie e volontarie -----	
	21.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a	
	questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. -----	
	21.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella	
	misura e con le modalità previste dalla legge. -----	

	Art. 22 – Divieti -----	
	22.1 È fatto divieto alla cooperativa di: -----	
	• di distribuire utili ai soci; -----	
	• di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi; -----	
	• di distribuire le riserve fra i soci cooperatori. -----	
	Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere destinati totalmente agli	
	scopi istituzionali. -----	
	E' fatto divieto: -----	
	- di distribuire anche in modo indiretto utili ovvero di cedere beni o servizi	
	diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli ai	
	soci, agli associati, ai partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano	
	per l'organizzazione o ne fanno parte; -----	
	- tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di	
	categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti, o soggetti facenti	
	parte a qualunque titolo dell'organizzazione o che sono legati	
	all'organizzazione da un rapporto continuativo di prestazione d'opera	
	retribuito e di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti	
	dell'organizzazione; il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, ai	
	parenti o affini fino al quarto grado; -----	
	- di corrispondere compensi per la collaborazione di terzi, non direttamente	
	finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali , per un valore	
	complessivamente eccedente il 10% (dieci per cento) dei proventi di	
	ciascun esercizio annuale. -----	

	Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio -----	
	23.1 L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. -----	
	23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede	
	alla redazione del bilancio e del rendiconto annuale secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dagli Amministratori. -----	
	23.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea	
	determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 22, la	
	destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1 e	
	21.2. -----	
	23.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare	
	anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei	
	trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e	
	svantaggiati. -----	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a	
	ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di	
	ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante	
	applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	– integrazioni dei compensi; -----	
	– aumento gratuito del capitale sociale; -----	
	– distribuzione gratuita di strumenti finanziari. -----	

	Art. 24 – Decisioni dei soci -----	
	24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voto	
	spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. -----	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----	
	b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; -----	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale o del revisore; -----	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----	
	24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 24.1 sono	
	adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso	
	per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 26. -----	
	24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 24.1 oppure	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, e negli altri casi previsti	
	dalla legge devono essere adottate mediante deliberazione assembleare,	
	nelle forme di cui al successivo art. 27. -----	
	24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di	
	partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la	
	sospensione del diritto di voto. -----	

	Art. 25 – Diritto di voto -----	
	25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta	
	giorni nel libro dei soci. -----	
	25.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero della	
	quota posseduta. Nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2538 c.c. al socio	
	persona giuridica sono attribuiti cinque voti in relazione all'ammontare della	
	quota. -----	
	25.3 I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto	
	ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto. -----	
	In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti	
	finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. -----	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non	
	hanno diritto di voto. -----	
	Il voto può essere segreto o palese -----	
	Art. 26 – Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto -----	
	26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente	
	punto 24.3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'organo amministrativo. -----	
	Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi	
	di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere	
	per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte	
	diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per	

	corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione	
	dell'assemblea. -----	
	26.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	• l'argomento oggetto della decisione; -----	
	• il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti; -----	
	• l'indicazione dei soci consenzienti; -----	
	• l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi	
	l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; -----	
	• la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. -	
	26.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà	
	essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà essere redatto	
	apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----	
	• l'argomento della decisione; -----	
	• il contenuto della decisione; -----	
	• il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti. -----	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i	
	cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita	
	dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario. -----	

	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro	
	della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. ---	
	26.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente	
	devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei	
	voti spettanti ai soci partecipanti. -----	
	26.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno	
	essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. -----	
	Art. 27 – Decisioni dei soci mediante delibera assembleare -----	
	27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 24.1 alle	
	lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del	
	capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. -----	
	27.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede	
	sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché	
	nell'ambito del territorio nazionale. -----	
	La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio	
	d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso	
	contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del	
	giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno	
	tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata o a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	

	dell'avvenuto ricevimento (fax, mail o altro), fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo	
	telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito	
	al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico	
	recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	espressamente dal libro dei soci). -----	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e	
	l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni	
	dalla data fissata per la prima convocazione. -----	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali	
	formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e	
	siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove	
	nominati, ai sensi dell'art. 2479 – bis, comma 4, c.c. -----	
	A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli	
	amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà	
	comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione	
	di riunirsi in assemblea totalitaria. -----	
	27.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo	
	amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di	
	cui al successivo punto 28.1 lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di	
	cui al successivo punto 28.1 lett. a.) o dall'amministratore più anziano (nel	
	caso di cui al successivo punto 28.1 lett. c). In caso di assenza o	
	impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con	

	il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni. -----	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli	
	intervenuti, che può essere anche non socio, con la funzione di redigere il	
	verbale dell'assemblea. -----	
	27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data	
	dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci, secondo legge. -----	
	È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di	
	telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente	
	e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia	
	loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di	
	tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. -----	
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel	
	luogo in cui si trova il presidente. -----	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi	
	rappresentare per delega scritta solo da un altro socio, delega che dovrà	
	essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il	
	nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal	
	Presidente dell'assemblea. -----	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai	
	sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano,	

	o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di	
	queste. -----	
	27.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la	
	presenza di tanti soci che rappresentano la metà più uno dei soci e delibera	
	con la maggioranza dei voti validi, in seconda e terza convocazione delibera	
	a maggioranza dei voti validi, salvo che la legge richieda diverse	
	maggioranze per il contenuto della delibera. -----	
	27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. -----	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto	
	costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono	
	essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. -----	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza	
	indugio, nel libro delle decisioni dei soci. -----	
	Art. 28 – Amministrazione -----	
	28.1. La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dai soci al momento della nomina: -----	
	a) da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri; --	
	b) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri	
	possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito	
	nell'atto di nomina. -----	
	28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti	
	non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere	
	scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche, e comunque un membro dell'organo	

	amministrativo deve essere scelto tra i soggetti indicati dal socio persona	
	giuridica. -----	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il	
	diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. -----	
	28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se	
	nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall'art. 2382 c.c. -----	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui	
	all'art. 2390 c.c. -----	
	28.4. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per	
	quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina,	
	comunque non oltre tre esercizi. -----	
	In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli	
	amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero	
	giusta causa. È ammessa la rieleggibilità. -----	
	28.5. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla	
	lett. b del precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa viene meno la	
	maggioranza dei consiglieri) decade l'intero consiglio d'amministrazione.	
	Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. c del	
	precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo	
	amministratore, decadono anche gli altri amministratori. -----	
	Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla	
	convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo	
	amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c. -----	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori	

	rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione	
	dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo. -----	
	28.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del	
	precedente punto 28.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra	
	i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che	
	sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un	
	segretario, anche estraneo. Le funzioni di segretario possono essere assunte	
	anche da un membro del cda. -----	
	Art. 29 – Decisioni del consiglio di amministrazione -----	
	29.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione,	
	le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 29.2,	
	sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio	
	nella prima riunione dopo la nomina. -----	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con	
	ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto	
	favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. -----	
	29.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5	
	(redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione,	
	nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in	
	materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la	
	maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio	

	di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione	
	collegiale. -----	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato	
	a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata	
	anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per	
	esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni liberi prima	
	dell'adunanza compresi i festivi ed i prefestivi. -----	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da	
	spedirsi almeno un giorno prima della riunione. -----	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie	
	deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle	
	deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. ---	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale,	
	con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del	
	Presidente vale doppio. Il voto non può essere dato per rappresentanza. ----	
	29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente	
	articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori. -----	
	Art. 30 – Competenze degli amministratori -----	
	30.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i	
	poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la	
	legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci. -----	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negozia» e	
	mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. -----	
	30.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può	

	delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.	
	2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti	
	ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato	
	esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno	
	compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le	
	limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Indipendentemente dal	
	sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli	
	amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Se la cooperativa ha adottato il	
	sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-octies, i possessori di	
	strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti	
	del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio	
	di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci	
	cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Se la cooperativa ha	
	adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-sexiesdecies.	
	agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura	
	comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe	
	operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo. -----	
	Art. 31 – Rappresentanza -----	
	31.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta	
	all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni	
	stabilite dall'atto di nomina. -----	

	Art. 32 – Compensi degli amministratori -----	
	32.1. Il compenso annuale all’organo amministrativo è determinato dai soci	
	al momento della nomina, o con successivo atto deliberativo assembleare. -	
	Art. 33 – Controllo dei soci ed azione di responsabilità -----	
	33.1. Ciascun socio che non partecipa all’amministrazione, ai sensi dell’art.	
	2476 c.c, ha diritto di avere dall’organo amministrativo notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti	
	relativi all’amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia. ---	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di	
	responsabilità contro gli amministratori. L’azione di responsabilità contro	
	gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da	
	parte della società. -----	
	Art. 34 – Controllo legale dei conti -----	
	34.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall’art. 2477 c.c., o da altre	
	norme di legge, la società è controllata da un collegio sindacale composto	
	da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall’assemblea la quale	
	designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci	
	durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. -----	
	Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio	
	sindacale o da un revisore unico. -----	
	34.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà	
	presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica	
	di sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I	
	tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che	
	ha ottenuto il maggior numero di voti. -----	

50 di **51**

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Napoli autorizzazione n. 38220/80BIS del 22.10.2001.